

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1997

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari, originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. IL PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (1) Nell'agosto 1994, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di confezioni di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari originari del Giappone.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dalla Federazione europea dei fabbricanti di fiammiferi (FEFA) a nome dei principali produttori di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari della Comunità, la cui produzione collettiva rappresenta una proporzione molto rilevante della produzione comunitaria totale del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio che ne consegue ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping.

2. Inchiesta

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresen-

tanti del paese esportatore e i denunzianti, offrendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Alcuni produttori/esportatori del paese interessato, i produttori comunitari denunzianti e numerosi importatori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Sono state chieste e ottenute audizioni.

- (4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunzianti, da quattro produttori/esportatori giapponesi e da cinque importatori indipendenti stabiliti nella Comunità.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti:

- Swedish Match Belgium SA, Geraardsbergen, Belgio
- Fosforera Española SA, Madrid, Spagna⁽⁶⁾,
- Fosforeira Portuguesa, Lisbona, Portogallo.

b) Produttori/esportatori nel paese esportatore:

- Kobe Match Co. Ltd, Ibo-Gun
- Yaka Chemical Industry Co. Ltd, Himeji
- Daiwa Trading & Industrial Co. Ltd, Himeji
- Harima Match Company Co. Ltd, Himeji.

- (6) I seguenti importatori indipendenti, stabiliti nella Comunità, hanno partecipato al procedimento in corso rispondendo a un questionario specifico:

- JNB & Klug, Naerum, Danimarca
- Gadget Print PVBA, Bruxelles, Belgio
- Ecodeux NV, Gand, Belgio
- Werbeträger Vertriebs GmbH, Grande, Germania.
- Zündholz International, Meckesheim, Germania.

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

(*) Che appartiene al 100 % alla Swedish Match.

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 6.